



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 10/2019

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXXXX C/
WIND TRE S.P.A. (GIA' H3G S.P.A.)

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di marzo presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

		Pres.	Ass.
1. LAMORTE Giuditta	Presidente	X	
2. CORRARO Armando Nicola	Componente	X	
3. LAGUARDIA Gianluigi	Componente		X
4. RAPOLLA Morena	Componente		X
5. STIGLIANO Carmine Sergio	Componente	X	

DELIBERA N.10 /2019

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

██████████ C/ WIND TRE S.P.A. (GIA' H3G S.P.A.)

(Prot. n. 2608/C del 14 marzo 2018)

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 28/3/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la L.R. n.20/2000 “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 19/12/2017;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l'istanza dell'utente [REDACTED], presentata in data 14 marzo 2018, prot. n. 2608/C, contro Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A.);

VISTI gli atti del procedimento;

Con riferimento alla procedura di definizione della controversia in oggetto, si rileva quanto segue:

1. La posizione della parte istante

L'istante lamentava la mancata erogazione della somma di € 150,00 versata al momento della sottoscrizione del contratto "Scegli 3", il quale, prevedeva, tra l'altro, il versamento iniziale da parte dell'utente di euro 150,00 e l'impegno dell'operatore di restituire tale importo alla scadenza del contratto avente una durata pari a 30 mesi.

Mediante l'intervento del Corccom, formulava quindi istanza per il rimborso della predetta somma, non avendo la Tre ottemperato ai propri obblighi contrattualmente previsti.

2. La posizione dell'Operatore

La compagnia convenuta, nella propria memoria difensiva, precisava che sull'utenza mobile intestata all'utente era attivo sin dal 09.02.2015 un abbonamento ricaricabile, con offerta "Scegli 20" per la vendita a rate a 30 mesi del terminale iPhone 5S.

L'art. 9 del regolamento di servizio "Scegli 3" prevedeva un vincolo contrattuale di trenta mesi, quindi la scadenza naturale del contratto era prevista per il giorno **08.08.2017**.

L'art. 4.4 del predetto regolamento prevedeva inoltre che successivamente al termine di cui all'articolo 9, la "Tre" si impegnavano a riconoscere al Cliente – che non fosse moroso e che non avesse avviato un nuovo periodo di vincolo contrattuale previsto dal Servizio Scegli ricaricabile Vendita prima della scadenza di un precedente periodo di vincolo – una quota parte, a seconda del modello del terminale, dell'importo iniziale corrisposto per il suo acquisto. Tale riconoscimento sarebbe avvenuto in traffico aggiuntivo erogato in 12 mensilità di pari importo ciascuna a partire dal mese solare successivo a quello di scadenza del vincolo. Il traffico aggiuntivo doveva essere utilizzabile entro la fine del mese solare di erogazione, e non poteva essere trasferito in caso di portabilità del numero.

A far data dal 17.08.2017, l'abbonamento in questione veniva risolto a seguito di passaggio ad altro operatore. Tale circostanza determinava l'interruzione delle ricariche,

secondo le modalità sopra descritte, appunto per il venir meno dei presupposti previsti a tal fine.

Per tali motivi, la compagnia convenuta respingeva la richiesta formulata dalla parte istante, data la sua manifesta infondatezza.

3. Motivazione della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie, posto che l'utente a far data dal 17.08.2017 cessava il contratto per effetto della richiesta di portabilità ad altro operatore; considerato il venir meno del presupposto previsto dall'art. 4.4 del Regolamento di servizio "Scegli Tre", applicabile nel caso di specie; considerato, altresì, che sul punto, nessuna controdeduzione di segno contrario è pervenuta dalla parte istante; si ritiene di non poter accogliere la richiesta da essa formulata di restituzione di quanto versato anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto, per il venir meno delle condizioni contrattualmente previste a tal fine.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico, avv. [REDACTED], relativa all'istanza GU14 presentata in data 14 marzo 2018, prot. n.2608/C, dal Sig. [REDACTED] nei confronti di Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A.).

Delibera

il rigetto dell'istanza, con compensazione delle spese di procedura.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Fiore

LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte